

PREAMBOLO E STATUTO

- PREAMBOLO

IL MINISTERO CAPPELLANIA EVANGELICA INTERNAZIONALE ,
CHIESA CASA DI PREGHIERA in Italia si costituisce per consenso di
varie Chiese cristiane evangeliche che insieme confessano la fede in
Dio, che per la sua Sola Grazia le ha chiamate ad essere suo popolo
in Cristo, unico Signore della Chiesa Universale, e nello Spirito Santo
che aduna, conduce e, di volta in volta, rinnova la Chiesa.

L'Associazione è in comunione spirituale diretta con L' Ente ecclesia-
stico "MINISTERIO CAPELLANIA EVANGELICA INTERNACIONAL
,IGLESIA CASA DE ORACION" Registro di culto N° 5474 (Legge n.
21.745 che istituisce il Registro nazionale di culto in Argentina), la cui
sede ufficiale è Lavalle 261,C.P:7223, General Belgrano,Argentina
Presidente:Lafon Luis Oscar firma registrata in culto (11576, Legge n.
21.745)

IL MINISTERO CAPPELLANIA EVANGELICA INTERNAZIONALE,
CHIESA CASA DI PREGHIERA in Italia riconoscono come unica rego-
la della fede la Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, e come
ragion d'essere della loro esistenza la testimonianza al Regno di Dio
che in Gesù Cristo, Signore e Salvatore, si e' avvicinato agli esseri
umani soprattutto che è fondata sulla confessione di fede in accordo
con tutte le verità fondamentali del cristianesimo biblico.

1.Noi crediamo che le Sante Scritture, nel canone riconosciuto dal cri-
stianesimo evangelico, ci sono state date da Dio, sono divinamente
ispirate ed infallibili. Come Parola di Dio esse sono la nostra suprema

autorità in ogni materia di fede e di condotta (2 Ti. 3:16; 2 Pi. 1:21; Mt. 24:15; Sl. 119:105).

2. Noi crediamo in Dio, uno, eternamente esistente in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo (Sl. 102:27; Mt. 28:19; Gv. 5:7).

3. Noi crediamo nel nostro Signore Gesù Cristo, unico mediatore, Dio manifestato nella carne, nato da Maria vergine, vero uomo ma senza peccato, nei Suoi miracoli divini, nella Sua risurrezione corporale, e nel Suo ritorno in potenza e in gloria (Cl. 2:18; Is. 7:14; Eb. 4:15; At. 2:22; 1 Pi. 3:18; Mr. 16:19; 1 Ti. 2:5; Lu. 21:27; Gv. 4:30,31).

4. Noi crediamo che, a causa del peccato, l'intera stirpe umana è corrotta e perduta, e che l'uomo, peccatore e perduto, può essere salvato soltanto per mezzo della morte espiatoria e della risurrezione del Signore Gesù Cristo - mediante la fede e non per opere - e dalla rigenerazione operata in lui dallo Spirito Santo (Ro. 5:12; 1Pi.1:19,20; 1 Pi.1:19,20; Ro. 10:9; Ef.2:8,9; Tt. 3:5).

5. Noi crediamo nella Persona dello Spirito Santo, il cui ministero è quello di glorificare il Signore Gesù Cristo, di convincere il mondo di peccato, di impartire la vita al peccatore che si ravvede e crede in Cristo, e dimorare in comunione con il credente, santificandolo per mezzo della verità, e dandogli la forza di vivere una vita santa, di testimonianza e di servizio per il Signore Gesù Cristo (Gv.16:13,14; 16:8; 6:63; 1 Gv. 5:1; Ro. 8:9; 1 Pi. 1:2; At. 1:8).

6. Noi crediamo che la Chiesa è composta da tutte quelle persone che, avendo creduto in Cristo per la loro salvezza, ed essendo state rigenerate dallo Spirito Santo, sono spiritualmente unite nel corpo di Cristo,

di cui Egli è Capo (At. 2:47; 1 Co. 12:24-27; Cl. 1:8).

7. Noi crediamo nella corporale risurrezione di tutti i morti; dei credenti a vita eterna e benedetta con il Signore, e degli increduli a giudizio e ad eterna punizione (Gv. 5:28,29; 1Ts. 4:16,17; Ap. 20:11-15).

Esse riconoscono la fondamentale convergenza delle loro posizioni ecclesiologiche con particolare riferimento:

- alla natura missionaria della Chiesa;

- al sacerdozio universale dei credenti;

- alla molteplicità dei doni e dei ministeri;

- alla chiesa locale intesa come elemento ecclesiologico primario.

IL MINISTERO CAPPELLANIA EVANGELICA INTERNAZIONALE, CHIESA CASA DI PREGHIERA vuole essere uno strumento comune di servizio e di testimonianza, nella consapevolezza che solo la completa fedeltà alla Parola del Signore rende possibile il superamento delle umane distinzioni e la piena comunione dei credenti.

-STATUTO -

Art.1 COSTITUZIONE - SEDE

1) E' costituita, ai sensi degli artt.3, 8, 17, 18,19, 20 e 21 della Costituzione della Repubblica Italiana ed in relazione agli artt. 11 e seguenti del Codice Civile, una Associazione civile e privata senza scopi di lucro, con finalità prevalenti di culto, religione e di assistenza sociale e culturale denominata

"MINISTERO CAPPELLANIA EVANGELICA INTERNAZIONALE,

CHIESA CASA DI PREGHIERA"

regolata dalle norme del presente statuto relative all'organizzazio-

ne, all'attività e all'amministrazione dell'Associazione stessa costituita con Opere che si riconoscono unite dalla comune vocazione di testimonianza e di servizio.

2) Essa non persegue scopi di lucro.

3) Essa regola ed amministra autonomamente i propri affari.

4) Essa ha sede legale in Gussago (BS) Via Marconi n. 26.

Art. 2 FONDAMENTI - SCOPO

Il "MINISTERO CAPPELLANIA EVANGELICA INTERNAZIONALE, CHIESA CASA DI PREGHIERA" nel rispetto dell'autonomia, della confessione di fede e degli ordinamenti ecclesiastici dei suoi membri, ha lo scopo:

1) di manifestare l'unità della fede e ricercare una comune linea di testimonianza in Italia fondata sullo studio della Parola di Dio;

2) di coordinare e potenziare la testimonianza ed il servizio delle Chiese ed Opere che la compongono, nel riconoscimento reciproco e la valorizzazione dei loro doni particolari, nel quadro dell'impegno per la giustizia, la pace, e la salvaguardia del creato;

3) d'incoraggiare il dialogo con altre Chiese cristiane, anche attraverso la partecipazione ad altri organismi, nazionali ed internazionali, a base interdenominazionale o interconfessionale;

4) di promuovere il coordinamento e la rappresentanza congiunta di Chiese, Opere evangeliche, associate e non, a tutela di comuni interessi;

5) di promuovere la conoscenza in Italia del pensiero, dell'azione e della cultura espressi dalle Chiese evangeliche;

membri effettivi anche comunità singole o gruppi di comunità che ne facciano domanda e che abbiano almeno i seguenti requisiti:

- a) costituzione da più di 10 anni;
- b) numero di membri non inferiore a 200;
- c) organizzazione adeguatamente strutturata sulla base di norme regolamentari che prevedano, fra l'altro, le forme di rappresentanza.

Art. 4- attività di religione e di culto

a) Favorire attività di religione e di culto, quali quelle dirette alla cura delle anime, alla formazione dei propri ministri di culto, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana e di cultura biblica, l'assistenza agli associati nel campo spirituale e amministrativo; la promozione delle attività evangelica, conferenze ed incontri pastorali a livello locale, regionale e nazionale; formando nel territorio tavole di confronto, di istruzione biblica nella conoscenza nel ambito della cappellania Evangelica con il proposito di coprire tutti gli aspetti della vita sociale e personale di ogni essere umano, mettendo in pratica i principi biblici stabiliti da Dio, prendendo quattro aree e/o livelli fondamentali : (spirituale, ministeriale, professionale e sociale). con finalità di culto così come previsto dalla legge 1159/1929 ed il R.D. 289/1930;

b) Favorire e sostenere organizzazioni per il recupero del disagio sociale ed a questo scopo, favorire la creazione di ramificazioni con le associazioni del terzo settore e sostenere iniziative specifiche nell'ambito della solidarietà sociale in tutte le forme consentite dalla legge italiana (art. 16, lett. A, L. n. 222/1985) quali realizzare le condizioni per riscoprire i valori della solidarietà fra la cristianità, la società e le istitu-

zioni pubbliche;

2) Interventi e servizi sociali collaborando con le istituzioni preposte cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

3) Sostegno spirituale volto a collaborare con le istituzioni preposte;

4) Fondare scuole bibliche e di formazione religiosa, divulgare e sostenere l'edizione e diffusione di opere cartacee o realizzate in formato elettronico, creare siti web e audiovisivi contenenti la divulgazione del messaggio biblico;

5) Promuovere relazioni fraterne tra le varie chiese e gli altri ministeri;

6) Fornire a tutti gli associati assistenza nel campo spirituale, amministrativo e legale;

7) Promuovere attività, conferenze, tavole di confronto ed incontri pastorali a livello locale, regionale e nazionale;

8) Aiutare le chiese e gli enti associati ad esercitare e sviluppare le loro attività cristiane e culturali, nel rispetto più completo della loro autonomia amministrativa, finanziaria e spirituale;

9) Nominare i ministri di culto su tutto il territorio nazionale, come previsto dalla legge 1159/1929 ed il R.D. 289/1930;

10) Realizzare ogni altra iniziativa rispondente direttamente o indirettamente agli scopi dell'Associazione, come l'apertura ovunque di nuove chiese e centri di evangelizzazione e di volontariato, associazioni culturali e socio assistenziali, l'istituzione di corsi di istruzione biblica, la realizzazione e la gestione di asili nido e di scuole di ogni ordine e grado, l'assistenza sociale e l'apertura di case d'accoglienza, case di ripo-

so per anziani e per il recupero di tossicodipendenti ed emarginati in genere, interventi e servizi sociali a gestione diretta ,Centri di Rifugio per vittime di violenze, Mense per bambini o adulti bisognosi, Banco alimentare o invio presso Centri di prima accoglienza per persone senza fissa dimora, dormitori, servizi di bassa soglia quali mense o docce pubbliche a garantire la qualità della vita , la tutela dei diritti, lo sviluppo, la socializzazione, l'inclusione, le pari opportunità, la solidarietà sociale e familiare nei confronti di bambini, emarginati, poveri, detenuti e rispettive famiglie, di persone anziane sole ed extracomunitari ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.

L'Associazione rappresenta di fronte ad ogni autorità pubblica o soggetto privato le Chiese, gli enti e le associazioni che ne fanno richiesta e che aderiscono agli scopi e allo spirito del presente Statuto.

Art. 5 - Il patrimonio

Il patrimonio è sin d'ora costituito nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) che sono stati versati dai soci fondatori in data odierna nelle casse sociali.

a) Il Patrimonio sociale è indivisibile;

b) L'esercizio sociale va dal primo gennaio, al trentuno dicembre di ogni anno.

c) Il Patrimonio, oltre che dalle somme sopra citate, è e sarà costituito da:



donazioni, lasciti, legati o successioni; altre eventuali offerte e decime anche di terzi.

Art.6 -Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art.7 -organizzazione - amministrazione

L'organizzazione, l'amministrazione e la gestione dell'Associazione, viene regolamentata dalle norme contenute nello Statuto che si riportano qui di seguito.

Art. 7 BIS - Anno Finanziario

La gestione finanziaria ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno; essa si fonda sui rendiconti finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo o di Chiesa e approvati dall'Assemblea degli associati.

Art. 8 - Modifiche Statutarie

Le modifiche, le aggiunte e le soppressioni allo Statuto, possono essere prese in considerazione su proposta del Pastore, del Consiglio Direttivo o di Chiesa o, qualora ne facesse richiesta almeno un terzo dei membri effettivi.

Qualsiasi proposta di modifica allo Statuto venga presa in considerazione per diventare esecutiva, deve essere deliberata dall'Assemblea degli associati con maggioranza dei tre/quarti di cui al secondo comma dell'art. 21 del Codice Civile.

- Il Pastore o Presidente-

Art. 9 - Definizione - Attribuzioni

Il Pastore o Presidente è il conduttore spirituale del "MINISTERO

CAPPELLANIA EVANGELICA INTERNAZIONALE, CHIESA CASA DI

PREGHIERA " e ne è il legale rappresentante con poteri di firma

per ogni tipo di atto e/o azione nei confronti di enti pubblici e privati;

a) può richiedere l'apertura e/o la chiusura di conti correnti con istituti bancari e postali;

b) può assumere e/o licenziare conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, per garantire il corretto funzionamento dell'Associazione;

c) al Pastore o Presidente vengono attribuite tutte le funzioni di ministro di culto e di ordinazione di altri ministri;

d) a lui spetta il compito di guidare ed orientare il Percorso del "MINISTERO CAPPELLANIA EVANGELICA INTERNAZIONALE, CHIESA CASA DI PREGHIERA sul piano biblico e teologico;

e) il Pastore o Presidente viene nominato dall'Assemblea degli associati o di Chiesa a tempo indeterminato sulla base dei requisiti richiesti dal Regolamento Interno.

f) In caso di impedimento o assenza del Pastore, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente con i medesimi poteri di rappresentanza e di firma verso tutti gli organi amministrativi e/o finanziari.

Il Consiglio Direttivo o di Chiesa

Art. 10 - Definizione - Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo o di Chiesa è l'organo esecutivo dell'Associazione;

a) collabora con il Pastore o Presidente in tutte le direzioni da quest'ultimo ritenute opportune;

- b) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- c) compie tutte le operazioni di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- d) delibera sull'acquisto di beni mobili ed immobili;
- e) delibera su tutte le altre materie che si rendono necessarie per la materiale esistenza dell'Associazione;
- f) agisce secondo le indicazioni dell'Assemblea e a questa risponde del suo operato per quanto concerne l'approvazione dei rendiconti finanziari, le modifiche allo statuto e il regolamento interno.

Art. 11 - Composizione

Il Consiglio Direttivo o di Chiesa è composto da un numero dispari di persone non inferiore a quattro compreso il Pastore o Presidente che lo presiede;

a) esso nomina al proprio interno un segretario - tesoriere ed è a sua volta nominato dall'Assemblea degli associato o di Chiesa su proposta del Pastore o Presidente;

b) il Consiglio Direttivo o di Chiesa è nominato ogni tre anni, viene rinnovato tacitamente se non vi sono diverse indicazioni dall'Assemblea degli associati o dal Pastore;

c) il tacito rinnovo del Consiglio Direttivo o di Chiesa non necessita di ratifica scritta nei libri societari.

Art. 12 - Riunioni

Il Consiglio Direttivo o di Chiesa è convocato dal Pastore o Presidente con avviso personale e si incontra ordinatamente almeno una volta l'anno:

- a) si incontra straordinariamente ogni qualvolta il Pastore o Presidente ne ravvisi la necessità o ne fanno richiesta almeno due membri;
- b) le sedute del Consiglio Direttivo o di Chiesa sono valide se sono presenti la maggioranza dei suoi membri;
- c) le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

Art. 13 - Decadenza - Dimissioni

Qualora un membro del Consiglio Direttivo o di Chiesa cessi di avere i requisiti previsti per ricoprire tale ruolo decade dallo stesso su richiesta del Pastore;

- a) in caso di dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio Direttivo o di Chiesa lo stesso organo dovrà nominare un altro nella prima seduta utile;
- b) nel caso in cui, per dimissioni o per decadenza, il Consiglio Direttivo o di Chiesa dovesse risultare di numero pari il voto del Presidente vale doppio;
- c) il segretario redige un verbale delle sedute che alla fine viene letto e firmato dal medesimo e dal Pastore.

L'assemblea degli associati

Art. 14 - Composizione - Attribuzioni



L'Assemblea degli associati o di Chiesa è composta dai soci dell'Associazione; ad essa possono partecipare, con sola voce consultiva, anche persone che il Pastore o Presidente stimi invitare.

L'assemblea degli associati approva i rendiconti finanziari, le modifiche allo statuto e il regolamento interno.

Art. 15 - Convocazione

Stefano...
Stefano...
Stefano...

Pellegrina...
Anna Maria...



L'Assemblea di Chiesa è convocata almeno una volta l'anno. La convocazione avviene per iscritto, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

a) nella convocazione viene illustrato l'ordine del giorno;

b) l'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Pastore o Presidente o di un terzo dei membri effettivi.

Art. 16 - Ordine dei lavori

L'assemblea degli associati è presieduta dal Pastore o Presidente;

a) il segretario dell'Associazione provvederà a stilare il verbale della seduta per l'approvazione finale dopo averne dato lettura;

b) le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei membri effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;

c) sono ammesse deleghe in numero non superiore a due; esse vanno formulate per iscritto;

d) le deliberazioni vengono adottate per alzata di mano e a maggioranza assoluta;

e) sono a scrutinio segreto solo quando attengono a persone fisiche; in tale ultimo caso l'Assemblea provvederà ad eleggere due scrutatori;

f) il presidente dell'Assemblea accorda la parola secondo l'ordine d'iscrizione;

g) dove necessario fissa il numero e la durata degli interventi su ciascun argomento;

h) la discussione di ogni argomento termina con l'approvazione di un ordine del giorno;

i) non si riapre la discussione su delibere già approvate.

Art. 17 - Funzione

Il MINISTERO CAPPELLANIA EVANGELICA INTERNAZIONALE, CHIESA CASA DI PREGHIERA della denominazione, riveste funzioni giudicanti ed arbitrali sull'andamento e sulla condotta degli organi, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con gli altri enti e simili;

a) in loro giudizio pone fine ad ogni controversia come recita il regolamento interno;

b) in caso di mancata accettazione delle parti in causa, il suo giudizio verrà ratificato nel libro dei verbali di assemblea e sottoposto all'azione disciplinare conformemente a quanto stabilito dal regolamento interno.

Disposizioni varie

Art. 18 - Regolamento Interno

Il Regolamento Interno è redatto dall'Assemblea del Consiglio Direttivo o di Chiesa d'intesa con il Pastore o Presidente. Esso viene sottoposto all'assemblea degli associati per l'approvazione.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Ente può essere deliberato solo dall'Assemblea degli associati o di Chiesa in convocazione straordinaria con maggioranza dell'80%.

Nella delibera di scioglimento sarà stabilito a chi verranno devoluti i beni ed il patrimonio, a quali condizioni e comunque ad altre Associazioni in Italia aventi analoghi scopi.

Art. 20 - Rinvii di legge


Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle di-

sposizioni delle leggi vigenti in materia.

Regio organo Refo
Sede Ufficio Provinciale Refo
Spa Refo

telegrammi Chiaro prona

Murrucci



COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE NEI
MEI ATTI CHE RILASCIO IN CARTA
LIBERA PER USO NON SOGGETTO AD
IMPOSTA DI BOLLO

BRESCIA LI,

27 LUG 2020

